

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

e col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1981

Ratifica ed esecuzione degli Accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania aggiuntivi alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, firmati a Roma il 24 ottobre 1979

ONOREVOLI SENATORI. — 1. — La Convenzione europea di estradizione e quella di assistenza giudiziaria in materia penale, firmate rispettivamente il 13 dicembre 1957 e il 20 aprile 1959, costituiscono, come è noto, un complesso di disposizioni di applicazione multilaterale che regolano in maniera organica la cooperazione giudiziaria in

materia penale. Tali Convenzioni, tuttavia, costituiscono il punto di incontro dei negoziati svoltisi tra le delegazioni dei 18 Stati membri del Consiglio d'Europa e contengono numerose disposizioni formulate in modo da consentire soluzioni alternative, rinviando ad eventuali intese bilaterali. In tali condizioni è stato considerato opportuno sti-

pulare alcuni accordi bilaterali per completare le disposizioni delle due Convenzioni, specie con quegli Stati con i quali possono essere più frequenti i rapporti di estradizione e più intensa la cooperazione giudiziaria in materia penale.

La procedura, del resto, non è nuova nell'ambito delle relazioni internazionali, nel cui contesto analoghe convenzioni aggiuntive sono state stipulate con riferimento alla Convenzione dell'Aja sulla procedura civile del 1954, mentre, nelle materie specifiche, analoghi Accordi sono stati stipulati con l'Austria, a Vienna, nel febbraio del 1973.

2. — Le norme più significative dell'Accordo in materia di estradizione sono le seguenti:

l'articolo I estende l'extradizione esecutiva anche alle ipotesi in cui più siano le pene da espiarsi, ciascuna inferiore a 4 mesi (limite minimo stabilito dall'articolo 2 della Convenzione), purchè il loro ammontare complessivo sia superiore, e consente allo Stato richiesto di rifiutare, in presenza di determinate circostanze, l'extradizione dei minori di anni 18;

l'articolo II attribuisce allo Stato richiesto la facoltà di concedere l'extradizione per fatti soggetti alla sua giurisdizione (e cioè nei casi in cui gli articoli 7 e 8 della Convenzione base consentono il rifiuto), quando l'estradando venga consegnato per altri fatti e si ritenga opportuno un giudizio unico;

l'articolo III stabilisce che l'interruzione della prescrizione è determinata soltanto dalla legislazione dello Stato richiedente e che nessuna rilevanza ha sull'obbligo dell'extradizione il fatto che nello Stato richiesto sia intervenuta un'amnistia o sia richiesta la querela e questa manchi;

l'articolo V estende le deroghe al principio di specialità prevista dall'articolo 14 della Convenzione europea al caso in cui vi sia il consenso consapevole dello stesso estradando e consente l'esecuzione di misure di sicurezza, ordinate per reati per i quali non è consentita l'extradizione, quando tali misure siano già state ordinate per i reati per i quali l'extradizione è ammessa;

l'articolo VII regola l'ipotesi di consegna temporanea di persona soggetta a procedimento nello Stato richiesto;

l'articolo VIII integra l'articolo 20 della Convenzione base regolando una serie di casi relativamente alla consegna da parte dello Stato richiesto di oggetti necessari al giudizio e alla restituzione degli stessi;

l'articolo IX stabilisce che, nel corso dell'extradizione in transito, l'estradando va tenuto in stato d'arresto, ma non potrà essere processato nè sottoposto ad esecuzione di pena per un reato commesso in precedenza se non previo consenso dello Stato estradante.

Infine, gli articoli XII e XIV dispongono sulla denuncia della Convenzione, nonché sull'entrata in vigore e sulla denuncia dell'Accordo.

3. — Il secondo dei due Accordi oggetto del presente disegno di legge amplia ed estende l'ambito e le ipotesi di assistenza giudiziaria rispetto alla Convenzione europea.

In particolare:

l'articolo I consente detta assistenza anche nei procedimenti penali per fatti punibili con sanzioni pecuniarie, in quelli relativi a pretese di risarcimento per misure penali subite ingiustamente, nelle azioni civili collegate ad azioni penali ed, infine, in materia di grazia;

l'articolo II modifica l'articolo 2 della Convenzione europea nel senso che lo Stato Parte non ripresenterà una domanda di assistenza solo perchè questa si riferisce ad un reato ritenuto di natura fiscale;

l'articolo III regola le rogatorie in materia di sequestro e introduce la possibilità di consegna anche di oggetti non previsti dall'articolo 3 della Convenzione, purchè sussistano condizioni specificamente elencate;

l'articolo IV estende il diritto delle Autorità giudiziarie e delle parti interessate dello Stato richiedente di assistere agli atti di esecuzione delle rogatorie e di proporre domande;

l'articolo V sopprime le condizioni cui l'articolo 10 della Convenzione europea subordina l'anticipo delle indennità ai testimoni e agli esperti da parte dello Stato richiesto;

gli articoli VI e VII specificano gli obblighi dello Stato richiesto in caso di presenza sul suo territorio, anche in transito, di persona detenuta sul territorio dell'altro Stato;

gli articoli VIII e IX dettano disposizioni specifiche, a modifica ed integrazione degli articoli 14 e 15 della Convenzione europea, sul contenuto e le modalità delle domande di assistenza giudiziaria e sulle autorità delle due parti legittimate a trasmetterle e a riceverle, introducendo espressamente la previsione di una corrispondenza diretta tra il Centro nazionale di coordinamento delle operazioni di polizia criminale del Ministero dell'interno italiano e il Bundeskriminalamt te-

desco, sugli affari penali di cui sono investite le autorità di polizia di una delle due Parti contraenti;

l'articolo XII completa l'articolo 21 della Convenzione europea, conferendo ai cittadini di ambedue le Parti un diritto di querela automaticamente dilatato oltre i confini della giurisdizione dei rispettivi Stati e disciplinando anche l'ipotesi in cui la querela sia necessaria soltanto nell'ordinamento giuridico-penale dello Stato richiesto.

Inoltre lo stesso articolo specifica i casi in cui è precluso allo Stato richiedente di sottoporre a procedimento penale o all'esecuzione della pena un imputato quando questi sia stato già giudicato per lo stesso fatto nello Stato richiesto;

gli articoli XV e XVII regolano gli effetti della denuncia della Convenzione europea, nonché l'entrata in vigore e la denuncia dell'Accordo.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed inteso a facilitarne l'applicazione, e l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 ed inteso a facilitarne l'applicazione, entrambi firmati a Roma il 24 ottobre 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità agli articoli XIV e XVII degli stessi.

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA, AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE
EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13 DICEMBRE 1957 ED INTESO
A FACILITARNE L'APPLICAZIONE

La Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, desiderose di completare la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 nei rapporti tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania e di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

*(ad articolo 2 della Convenzione europea di estradizione,
in seguito indicata come « Convenzione »)*

1. L'extradizione sarà concessa anche nel caso in cui ricorrano più pene ancora da esporsi, ciascuna inferiore a mesi quattro, purchè il loro ammontare complessivo sia di almeno quattro mesi. Tale disposizione si applica anche per le misure di sicurezza detentive.

2. Nel caso di persone che, all'epoca del fatto, non abbiano compiuto il 18° anno di età, e che abbiano la residenza abituale nel territorio dello Stato richiesto, le Autorità giudiziarie di quest'ultimo valuteranno l'opportunità di non effettuare l'extradizione qualora questa possa risultare pregiudizievole allo sviluppo ed al riadattamento di tali persone. In detta ipotesi, le Autorità giudiziarie dei due Stati concorderanno i provvedimenti da adottare. In mancanza di accordo tra le Autorità giudiziarie rispettive, lo Stato richiesto non potrà per questo motivo rifiutare l'extradizione.

Articolo II.

(ad articolo 7, comma primo, e articolo 8 della Convenzione)

1. Lo Stato richiesto, in base al presente Accordo, ha la facoltà di concedere l'extradizione per fatti soggetti alla sua giurisdizione, se l'extradando viene consegnato per altri fatti, e se sembra opportuno di farlo giudicare allo stesso tempo da un'Autorità giudiziaria dello Stato

richiedente. Ciò si applica anche alle richieste di estensione dell'extradizione per un reato diverso da quello per cui l'extradizione è stata concessa.

2. Nelle condizioni previste dal paragrafo precedente, lo Stato richiesto, in base al presente Accordo, ha altresì la facoltà di dare il suo consenso ad una riestradizione per reati soggetti anche alla sua giurisdizione. Se uno dei due Stati ha domandato ad un terzo Stato l'extradizione di un suo cittadino per un fatto soggetto anche alla giurisdizione dell'altro Stato, quest'ultimo ha la facoltà, invece di domandare l'extradizione dal terzo Stato, di richiedere allo Stato di origine di assumere il procedimento penale.

Articolo III.

(ad articolo 10 della Convenzione)

1. L'interruzione della prescrizione è determinata esclusivamente dalla legislazione dello Stato richiedente.

2. Nel caso di una amnistia concessa nello Stato richiesto la extradizione avrà egualmente luogo, salvo che il reato sia soggetto alla giurisdizione di tale Stato.

3. La mancanza di una querela o di una autorizzazione, qualora esse siano necessarie soltanto secondo le leggi dello Stato richiesto, non fa venir meno l'obbligo di concedere l'extradizione.

Articolo IV.

(ad articolo 12, comma primo, della Convenzione)

Salvo il ricorso alla via diplomatica, lo scambio di corrispondenza si effettua:

a) nei casi di extradizione, tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana da una parte, e il Ministro federale della giustizia o i Ministeri della giustizia dei Länder (amministrazioni della giustizia degli Stati federati) della Repubblica federale di Germania dall'altra parte;

b) nei casi di extradizione in transito, tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana da una parte, ed il Ministro federale della giustizia della Repubblica federale di Germania dall'altra parte.

Articolo V.

(ad articolo 14 della Convenzione)

1. La liberazione condizionale non accompagnata da un provvedimento restrittivo della libertà dell'estradata equivale alla sua liberazione definitiva.

2. Lo Stato richiesto rinuncia all'osservanza delle limitazioni stabilite dall'articolo 14 della Convenzione, se l'estradata ha acconsentito, con formale dichiarazione irrevocabile resa all'Autorità giudiziaria e dopo essere stato edotto sugli effetti legali di tale dichiarazione, ad essere giudicato o assoggettato a pena per qualsiasi altro reato.

3. L'esecuzione di misure di sicurezza, ordinate anche in seguito a reati per i quali l'estradizione non può essere concessa, non è soggetta alle limitazioni stabilite dall'articolo 14 della Convenzione, se tali misure siano già state ordinate per i reati per cui l'estradizione è ammissibile.

Articolo VI.

(ad articolo 17 della Convenzione)

Se l'estradizione è richiesta, nello stesso tempo, da una delle due Parti contraenti e da un terzo Stato, e se la preferenza è data alla richiesta di detto terzo Stato, la Parte richiesta informerà l'altra Parte contraente, nel comunicarle la decisione presa sulla domanda di estradizione, in quale misura acconsente ad un'eventuale riestradizione dell'estradata dal terzo Stato, al quale sarà consegnato, all'altra Parte contraente.

Articolo VII.

(ad articolo 19 della Convenzione)

1. La domanda di consegnare temporaneamente una persona richiesta per certi atti processuali, in particolare per il giudizio, sarà accolta a condizione che il procedimento penale nello Stato richiesto non ne sia ostacolato. Lo Stato richiedente riconsegnerà senza indugio la persona presa temporaneamente in consegna non appena compiuti gli atti processuali o, su domanda dello Stato richiesto, senza riguardo alla nazionalità di tale persona.

2. Per la durata del soggiorno nel proprio territorio, lo Stato richiedente deve tenere tale persona in stato di arresto. Il periodo di arresto sofferto tra la data dell'uscita dal territorio dello Stato richiesto e quella del ritorno della persona consegnata temporaneamente sarà detratto dalla pena da infliggere o da eseguirsi nello Stato richiesto, salve diverse pattuizioni da adottarsi in casi particolari.

3. Ogni Stato assumerà le spese derivanti, nel suo territorio, dall'applicazione del presente articolo.

Articolo VIII.

(ad articolo 20 della Convenzione)

1. Gli oggetti indicati nell'articolo 20, comma primo, della Convenzione, nonchè il ricavato eventualmente ottenuto dal loro realizzo, saranno consegnati anche senza specifica richiesta e per quanto possibile contemporaneamente alla consegna della persona perseguita.

2. La restituzione degli oggetti non occorrenti allo Stato richiedente quali mezzi di prova sarà concessa a meno che gli oggetti non si trovino in possesso di una persona che ha concorso nel reato, ovvero che vengano fatti valere dei diritti su di essi.

3. La consegna degli oggetti definiti nel paragrafo secondo può essere rifiutata quando il reato sia stato commesso nello Stato richiesto.

4. Nei casi previsti dall'articolo 20, comma primo e secondo, della Convenzione, lo Stato richiesto renderà noto al momento della comunicazione del sequestro degli oggetti, se la persona perseguita consente alla loro immediata restituzione alla persona offesa.

Lo Stato richiedente informerà lo Stato richiesto il più presto possibile se intende rinunciare alla restituzione degli oggetti a condizione espressa che saranno consegnati al proprietario od altro avente diritto, od a persona da questi autorizzata, dietro esibizione di un certificato di dissequestro rilasciato dall'autorità perseguitante espressamente indicata nel certificato stesso.

5. Lo Stato richiedente può omettere la riconsegna allo Stato richiesto nel caso che gli oggetti restituiti provengano da un reato commesso nel territorio di quest'ultimo Stato e se nessun diritto su tali oggetti sia stato fatto valere nello Stato richiesto.

6. Lo Stato richiesto, all'atto della consegna di oggetti ordinata dall'Autorità giudiziaria, e di cui rinuncia alla restituzione, non farà valere nè pegno doganale nè altra garanzia reale prevista dalle leggi doganali o tributarie, a meno che il proprietario degli oggetti e persona danneggiata dal reato sia debitore personale del tributo.

Articolo IX.

(ad articolo 21 della Convenzione)

1. Lo Stato richiesto dell'extradizione in transito deve tenere l'estradando in stato di arresto durante il transito.

2. Durante il periodo dell'extradizione in transito nessuna delle due Parti contraenti sottoporrà a procedimento o ad esecuzione di una sentenza una persona da estradare dall'altro Stato ad un terzo Stato per reati commessi prima dell'extradizione in transito, senza aver ottenuto il consenso dello Stato estradante.

3. Durante l'extradizione in transito per via aerea l'extradando potrà essere accompagnato da agenti delle due Parti contraenti. In caso di uno scalo nel territorio dello Stato richiesto spetta alle autorità di quest'ultimo Stato di prendere le misure necessarie.

4. Le comunicazioni menzionate all'articolo 21, comma quarto, della Convenzione dovranno, ove possibile, essere fatte pervenire allo Stato richiesto non più tardi di cinque giorni prima del giorno proposto per il transito.

Articolo X.

(ad articolo 23 della Convenzione)

Le domande di estradizione e gli altri documenti saranno redatti nella lingua dello Stato richiedente. Non potranno essere richieste traduzioni.

Articolo XI.

Il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana ed il Ministero federale della giustizia della Repubblica federale di Germania, in quanto occorra, concorderanno direttamente riunioni di loro rappresentanti allo scopo di assicurare l'uniformità e di risolvere le eventuali difficoltà nell'applicazione della Convenzione e del presente Accordo. Qualora le questioni da esaminarsi interessino la competenza di altri Ministeri questi saranno invitati a partecipare alle riunioni.

Articolo XII.

(ad articolo 31 della Convenzione)

Se una delle Parti contraenti denuncia la Convenzione, essa rimarrà in vigore tra loro per altri due anni. Detto termine decorrerà dalla data in cui la denuncia sarà efficace nei confronti delle altre Parti della Convenzione. Esso sarà considerato tacitamente prorogato di anno in anno a meno che una delle Parti contraenti informi l'altra Parte per iscritto, sei mesi prima della scadenza del termine, che non acconsentirà ad una ulteriore proroga.

Articolo XIII.

Il presente Accordo si applica anche al Land di Berlino se il Governo della Repubblica federale di Germania non avrà fatto al riguardo una comunicazione contraria al Governo della Repubblica italiana entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo XIV.

1. Il presente Accordo dovrà essere ratificato; lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo nel più breve tempo possibile a Bonn.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo l'avvenuto scambio degli strumenti delle ratifiche se in tale data la Convenzione europea di estradizione sarà in vigore fra le due Parti del presente Accordo; altrimenti alla stessa data nella quale sarà entrata in vigore la Convenzione.

3. Il presente Accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualsiasi momento; cesserà di essere in vigore sei mesi dopo l'avvenuta denuncia. Cesserà di essere in vigore anche senza apposita denuncia nella data in cui la Convenzione europea di estradizione non avrà più effetto tra le Parti del presente Accordo.

FATTO a Roma il 24 ottobre 1979 in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica italiana

Giorgio SANTUZ

*Per la Repubblica federale
di Germania*

Hans ARNOLD

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959 ED INTESO A FACILITARNE L'APPLICAZIONE

La Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, desiderose di completare la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 nei rapporti tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania e di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

(ad articolo 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, qui di seguito indicata « Convenzione »)

1. L'assistenza giudiziaria sarà prestata anche:

a) nei procedimenti per fatti punibili dalle leggi della Parte richiedente solo con sanzioni pecuniarie purchè pendenti davanti all'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente;

b) nei procedimenti relativi a pretese di risarcimento per misure penali subite ingiustamente;

c) in materia di grazia;

d) in azioni civili collegate ad azioni penali sino a quando il Tribunale penale non abbia pronunciata una sentenza definitiva relativamente all'azione penale stessa.

2. È ammissibile la notifica di intimazioni giudiziarie e del pubblico ministero relative all'inizio della procedura di esecuzione della pena oppure al pagamento di pene o sanzioni pecuniarie nonchè per notifica di decisioni inerenti a spese di giudizio.

Articolo II.

(ad articolo 2 della Convenzione)

Se la domanda di assistenza giudiziaria si riferisce ad un reato che viene considerato dallo Stato richiesto come reato fiscale, tale Stato non si avvarrà, per questo solo motivo, della possibilità di rifiuto di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della Convenzione.

Articolo III.

(ad articolo 3 della Convenzione)

1. Gli oggetti saranno consegnati anche senza la produzione di una ordinanza di sequestro emessa dall'Autorità giudiziaria competente dello Stato richiedente, purchè dalla richiesta del giudice di tale Stato risulti che esistono le condizioni necessarie per il sequestro.

2. Sono fatti salvi i diritti di terzi e dello Stato richiesto sugli oggetti da consegnare a norma dell'articolo 3 della Convenzione o del presente Accordo.

3. Oltre gli oggetti di cui all'articolo 3 della Convenzione saranno consegnati anche altri oggetti frutto del reato nonchè il ricavato dell'eventuale alienazione di tali oggetti, semprechè non ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) gli oggetti siano necessari nello Stato richiesto, come mezzi di prova per un procedimento penale pendente presso un'Autorità giudiziaria o amministrativa;

b) gli oggetti siano soggetti, nello Stato richiesto, alla confisca o a ritenzione definitiva; oppure

c) siano fatti valere diritti di terzi su di essi.

Non è necessario che le domande per la consegna degli oggetti di cui al presente paragrafo siano accompagnate da una ordinanza di sequestro o dalla richiesta di un giudice ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Tali domande potranno essere presentate fino alla data in cui cessa l'esecuzione della pena.

4. Lo Stato richiesto, all'atto della consegna di oggetti ordinata dall'Autorità giudiziaria, e di cui rinuncia alla restituzione, non farà valere nè pegno doganale nè altra garanzia reale prevista dalle leggi tributarie o doganali, a meno che il proprietario degli oggetti e persona offesa dal reato sia debitore personale del tributo.

5. Gli oggetti, i documenti o atti la cui consegna è stata concessa saranno trasmessi a mezzo di posta o consegnati alla frontiera, salvo intese contrarie in singoli casi.

Articolo IV.

(ad articolo 4 della Convenzione)

La presenza di rappresentanti delle Autorità giudiziarie competenti, e delle parti interessate ad assistere all'espletamento di atti di assistenza giudiziaria nello Stato richiesto, è consentita, sempre che ciò sia previsto dalla legislazione dello Stato richiedente. I rappresentanti delle

Autorità giudiziarie competenti e delle parti in causa che siano state autorizzate a presenziare all'espletamento di atti di assistenza giudiziaria, possono proporre domande e chiedere provvedimenti attinenti agli atti di assistenza giudiziaria.

Articolo V.

(ad articolo 10 della Convenzione)

L'articolo 10, comma 3, della Convenzione si applica nei casi di citazione di testimoni o periti anche se le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, della Convenzione non concorrono.

Articolo VI.

(ad articolo 11 della Convenzione)

Se lo Stato richiesto autorizza una persona detenuta nel territorio dello Stato richiedente ad assistere all'espletamento di un atto di assistenza giudiziaria, esso deve tenerla in stato di detenzione per la durata del soggiorno di tale persona nel suo territorio e riconsegnarla senza indugio, non appena compiuto l'atto di assistenza giudiziaria e senza riguardo alla nazionalità di tale persona allo Stato richiedente, a meno che questo richieda la sua liberazione. Detta disposizione si applica anche nei casi di transito di un detenuto attraverso il territorio di uno dei due Stati.

Articolo VII.

(ad articolo 12 della Convenzione)

Durante il periodo in cui un detenuto autorizzato ad assistere all'espletamento di un atto di assistenza giudiziaria nello Stato richiesto si trova nel territorio di tale Stato, non può esservi soggetto a procedimento penale per un reato commesso prima della sua consegna temporanea. Detta disposizione si applica anche nei casi di transito del detenuto attraverso il territorio di uno dei due Stati.

Articolo VIII.

(ad articolo 14 della Convenzione)

1. Le domande di notificazione devono contenere, oltre l'indicazione dell'oggetto e del motivo della domanda, anche quella della natura del documento da notificare e la qualifica processuale del destinatario.
2. Le domande telefoniche dovranno essere confermate per iscritto.

3. Se, per ordine di un'Autorità giudiziaria, domande di assistenza giudiziaria sono trasmesse, in casi di urgenza, dal Centro nazionale di coordinamento delle operazioni di polizia criminale del Ministero dell'interno della Repubblica italiana o dal Bundeskriminalamt della Repubblica federale di Germania, saranno indicati, oltre alle precisazioni richieste, l'ordine dell'Autorità giudiziaria ed il numero di riferimento.

Articolo IX.

(ad articolo 15 della Convenzione)

1. Salva disposizione contraria del presente accordo, le Autorità giudiziarie dei due Stati corrispondono direttamente tra di loro. Ciò non esclude la corrispondenza tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana, da una parte, e il Ministro federale della giustizia o i Ministeri della giustizia dei *Länder* (Amministrazioni della giustizia degli Stati federati) della Repubblica federale di Germania, dall'altra parte.

2. Le domande di perquisizioni o sequestri, di consegna di oggetti, di consegna provvisoria o di trasporto in transito di detenuti, nonché i relativi atti di esecuzione, sono trasmessi tramite il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana, da una parte, ed il Ministro federale della Giustizia od i Ministeri della giustizia dei *Länder* (Amministrazioni della giustizia dei *Länder*) della Repubblica federale di Germania, dall'altra. In casi di urgenza una copia della domanda potrà nel contempo essere trasmessa direttamente dall'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente all'Autorità giudiziaria dello Stato richiesto.

3. Nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali, negli affari penali di cui sono investite le Autorità di polizia di una delle Parti contraenti, la corrispondenza tra le stesse Autorità di polizia può effettuarsi direttamente tra il Centro nazionale di coordinamento delle operazioni di polizia criminale del Ministero dell'interno della Repubblica italiana ed il Bundeskriminalamt della Repubblica federale di Germania.

4. Le domande aventi per oggetto la comunicazione di informazioni o di certificati del casellario giudiziale, a fini penali, inclusa la cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale, saranno indirizzate al casellario giudiziale centrale del Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana ed all'Autorità competente del casellario giudiziale nella Repubblica federale di Germania.

5. Nei casi previsti dall'articolo 13, comma 2, della Convenzione la corrispondenza si effettua tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana e il Ministro federale della giustizia della Repubblica federale di Germania.

Articolo X.

(ad articolo 16 della Convenzione)

Le domande e gli altri documenti saranno redatti nella lingua dello Stato richiedente. Non possono essere richieste traduzioni.

Articolo XI.

(ad articolo 20 della Convenzione)

Le spese inerenti alla consegna di un oggetto, al solo fine della sua restituzione all'avente diritto a norma del precedente articolo III, paragrafo 3, saranno rimborsate.

Articolo XII.

(ad articolo 21 della Convenzione)

1. La querela necessaria secondo il diritto dei due Stati, e sporta in tempo utile dalla parte offesa davanti ad un'Autorità giudiziaria competente dello Stato richiedente, avrà effetto anche nell'altro Stato. Se la querela è necessaria soltanto secondo il diritto dello Stato richiesto, essa può ancora essere sporta entro il termine previsto dalla legge; detto termine comincia a decorrere dalla data in cui la domanda è pervenuta alla Autorità giudiziaria competente per il procedimento penale. La querela avrà effetto anche se presentata ad una Autorità giudiziaria competente dello Stato richiedente.

2. La domanda deve essere accompagnata:

- a) da una esposizione dei fatti;
- b) dall'originale o da una copia autenticata degli atti nonchè da eventuali mezzi di prova;
- c) da una copia delle disposizioni penali applicabili al fatto secondo il diritto dello Stato richiedente.

3. Lo Stato richiesto informerà al più presto possibile lo Stato richiedente dell'esito della domanda; trasmetterà inoltre copia conforme della decisione definitiva. Esaurito il procedimento, gli oggetti ed atti trasmessi saranno restituiti, salvo rinuncia.

4. Se un procedimento penale è stato promosso nello Stato richiesto, le Autorità giudiziarie dello Stato richiedente non potranno più perseguire l'imputato, nè sottoporlo ad esecuzione della pena per lo stesso fatto:

- a) se un'Autorità giudiziaria ha definitivamente dichiarato di non doversi procedere per ragioni di diritto sostanziale, particolarmente quando è stato rifiutato il rinvio a giudizio o è stato dichiarato il non luogo a procedere contro l'imputato ed il termine per l'impugnazione è scaduto;

- b) se l'imputato è stato irrevocabilmente assolto;
- c) se la pena inflitta o la misura di sicurezza ordinata è stata eseguita, condonata o prescritta;
- d) per il periodo in cui l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza è stata sospesa in tutto o in parte.

5. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo non saranno rimborsate.

Articolo XIII.

(ad articolo 22 della Convenzione)

1. Lo scambio delle comunicazioni relative alle sentenze di condanna ed agli eventuali provvedimenti successivi si effettua tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana e il Ministro federale della giustizia della Repubblica federale di Germania almeno ogni sei mesi.

2. Le copie di sentenza di condanna richieste da uno dei due Stati dovranno essere trasmesse all'altro, per permettere allo Stato richiedente di esaminare se in relazione alla sentenza richiesta devono essere adottate misure sul piano interno. La corrispondenza in tale materia si effettua tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana ed il Ministro federale della giustizia della Repubblica federale di Germania.

Articolo XIV.

Il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana ed il Ministero federale della giustizia della Repubblica federale di Germania, in quanto occorra, concorderanno direttamente riunioni di loro rappresentanti allo scopo di assicurare l'uniformità e di risolvere le eventuali difficoltà nell'applicazione della Convenzione e del presente Accordo. Qualora le questioni da esaminare interessino la competenza di altri Ministeri questi saranno invitati a partecipare alle riunioni.

Articolo XV.

(ad articolo 29 della Convenzione)

Se una delle Parti contraenti denuncia la Convenzione, essa rimarrà in vigore tra loro per altri due anni. Detto termine decorrerà dalla data in cui la denuncia sarà efficace nei confronti delle altre Parti della Convenzione.

Esso sarà tacitamente prorogato di anno in anno a meno che una delle Parti contraenti informi l'altra Parte per iscritto sei mesi prima della scadenza del termine che non acconsentirà ad una ulteriore proroga.

Articolo XVI.

Il presente Accordo si applica anche al Land di Berlino se il Governo della Repubblica federale di Germania non avrà fatto al riguardo una comunicazione contraria al Governo della Repubblica italiana entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo XVII.

1. Il presente Accordo dovrà essere ratificato; lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo nel più breve tempo possibile a Bonn.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo l'avvenuto scambio degli strumenti di ratifica se in tale data la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale sarà in vigore fra le due Parti del presente Accordo; altrimenti alla stessa data nella quale sarà entrata in vigore la Convenzione.

3. Il presente Accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualsiasi momento, cesserà di essere in vigore sei mesi dopo l'avvenuta denuncia. Cesserà di essere in vigore anche senza apposita denuncia nella data in cui la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale non avrà più effetto tra le Parti del presente Accordo.

FATTO a Roma il 24 ottobre 1979 in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Giorgio SANTUZ

*Per la Repubblica Federale
di Germania*

Hans ARNOLD